



*Bruxelles, 4.9.2023  
C(2023) 6049 final*

*Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
Piazza Madama  
IT – 00186 ROMA*

*Signor Presidente,*

*la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) COM(2023) 94 final.*

*Nel proporre tali misure la Commissione attua una delle azioni chiave presentate nella comunicazione del 2020 "Plasmare il futuro digitale dell'Europa"<sup>1</sup> per accelerare gli investimenti nella connettività Gigabit in Europa attraverso una revisione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga<sup>2</sup>. Inoltre, il programma strategico per il decennio digitale 2030<sup>3</sup> adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio comprende nuovi obiettivi ambiziosi in materia di connettività che la proposta contribuirà a conseguire. Le misure proposte sono volte a contribuire all'installazione tempestiva ed efficiente in termini di costi delle reti ad altissima capacità necessarie per soddisfare le crescenti esigenze di connettività dell'UE. Per tenere il passo con la crescente domanda di banda larga sono necessari investimenti ingenti.*

*Una parte considerevole dei costi di installazione delle reti può essere attribuita a inefficienze nel processo di installazione, difficoltà nel coordinamento delle opere di genio civile, procedure lente e onerose di rilascio delle autorizzazioni, strozzature nell'accesso alle infrastrutture esistenti e alla realizzazione di infrastrutture fisiche interne agli edifici. Le misure che affrontano tali questioni sono al centro della proposta della Commissione.*

---

<sup>1</sup> [COM\(2020\) 67 final](#).

<sup>2</sup> Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1). <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/61/oj>

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4). <http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2481/oj>

*La Commissione apprezza che il Senato della Repubblica riconosca che i consumatori dovrebbero beneficiare della riduzione dei costi infrastrutturali, di processi rapidi per la sottoscrizione di un servizio di abbonamento e della riduzione dei costi di connessione, oltre che di una maggiore concorrenza nei servizi a banda larga Gigabit. La Commissione accoglie inoltre con favore l'osservazione positiva espressa dal Senato della Repubblica in merito al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nel contempo, la Commissione prende atto delle critiche espresse dal Senato della Repubblica in merito alla sua proposta. La Commissione desidera rassicurare il Senato della Repubblica sul fatto che la proposta relativa alla normativa sull'infrastruttura Gigabit è volta a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo del mercato unico digitale, senza mirare a un'armonizzazione spinta o a interferire inutilmente con le questioni organizzative, che sono lasciate alla discrezione degli Stati membri.*

*In risposta alle osservazioni di carattere più dettagliato, la Commissione rinvia il Senato della Repubblica all'allegato. Le osservazioni formulate nella presente risposta fanno riferimento alla proposta iniziale della Commissione, attualmente oggetto dell'iter legislativo che coinvolge il Parlamento europeo e il Consiglio. Il parere del Senato della Repubblica è stato trasmesso ai rappresentanti della Commissione nei negoziati in corso dei colegislatori, vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, e alimenterà tali discussioni.*

*Confidando di aver così chiarito i punti sollevati dal Senato della Repubblica, la Commissione attende con interesse di proseguire il dialogo politico in futuro.*

*Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.*

*Maroš Šefčovič*  
*Vicepresidente esecutivo*

*Thierry Breton*  
*Membro della Commissione*



## Allegato

*Dopo aver esaminato ciascuno dei rilievi mossi dal Senato della Repubblica, la Commissione è lieta di poter chiarire alcuni punti.*

*In merito alla scelta dello strumento del regolamento, la Commissione sottolinea che esso è stato proposto per colmare le carenze dell'attuale direttiva recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, nonché per contribuire al conseguimento degli obiettivi di connettività per il decennio digitale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e offre maggiore certezza giuridica ai destinatari diretti di diritti e obblighi, elementi che rappresentano, entrambi, importanti miglioramenti rispetto all'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva vigente. Al tempo stesso, con l'impostazione di armonizzazione minima della proposta gli Stati membri conserverebbero la flessibilità necessaria per tenere conto delle circostanze nazionali specifiche e la possibilità di adottare misure che vadano oltre le prescrizioni minime stabilite dal regolamento proposto. La normativa, inoltre, rispetta l'attribuzione delle competenze alle autorità regionali o, a seconda dei casi, locali. Il regolamento proposto prevede alcune eccezioni, il cui ambito di applicazione preciso sarà definito dagli stessi Stati membri, ad esempio la possibilità, prevista all'articolo 3, paragrafo 6, di non applicare le norme proposte in materia di accesso alle infrastrutture fisiche a determinate categorie di edifici per motivi di valore architettonico, storico, religioso o naturalistico oppure per motivi di sicurezza pubblica, incolumità pubblica o sanità pubblica. Ciò tuttavia non deriva, come sembra sostenere la risoluzione del Senato della Repubblica, dall'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguarda la libera circolazione delle merci in tutta l'Unione.*

*Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza e di accesso, la Commissione ritiene che i vantaggi significativi di una pianificazione più efficiente delle reti ad altissima capacità e dei loro processi di installazione possano essere conseguiti con oneri amministrativi minimi. Gli obblighi proposti sono limitati a determinate parti dell'infrastruttura fisica per le quali possono prevedersi notevoli risparmi sui costi. Le norme proposte introducono inoltre adeguamenti proporzionati (ad esempio, la possibilità di non applicare i requisiti di trasparenza alle infrastrutture critiche nazionali o alle opere di genio civile di portata limitata, come previsto all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 2).*

*In merito ai termini stabiliti nella proposta, la raccomandazione della Commissione del 2020<sup>4</sup> ha istituito un quadro per la collaborazione con gli Stati membri sulle migliori*

---

<sup>4</sup> Raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione, del 18 settembre 2020, relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5G tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di COVID-19 nell'Unione, C/2020/6270 (GU L 305 del 21.9.2020, pag. 33).

<http://data.europa.eu/eli/reco/2020/1307/oj>

*pratiche nel contesto di un "pacchetto di strumenti per la connettività"<sup>5</sup>, che ha riguardato anche i termini in uso attualmente negli Stati membri. La proposta normativa sull'infrastruttura Gigabit si basa su queste migliori pratiche (che vanno oltre la direttiva recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità) individuate dagli Stati membri, compresa l'Italia, perché dotate di un grande potenziale per accelerare e rendere più efficiente l'installazione di reti di comunicazione elettronica.*

*Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse ingenti necessarie per la realizzazione di piattaforme digitali integrate, la Commissione sottolinea che le implicazioni della proposta per le autorità pubbliche sono state valutate nell'allegato 3 della valutazione d'impatto, con alcune stime delle risorse necessarie per la digitalizzazione. Secondo le informazioni fornite dalle amministrazioni nazionali, i costi di realizzazione degli sportelli unici variano notevolmente all'interno dell'UE (da 15 000 a oltre 2,5 milioni di EUR), a seconda della complessità. Ad oggi, tutti gli Stati membri dovrebbero già disporre di sportelli unici: non si tratta di una novità della presente proposta. La digitalizzazione degli sportelli unici fa spesso parte di una più ampia trasformazione digitale dei servizi pubblici e delle imprese che gli Stati membri stanno già attuando o pianificando. La proposta di normativa sull'infrastruttura Gigabit impone agli Stati membri di "istituire un unico punto di accesso digitale nazionale, costituito da un'interfaccia utente comune che garantisca un accesso agevole agli sportelli unici digitalizzati" (articolo 10, paragrafo 3, della proposta). L'unico punto di accesso digitale nazionale potrebbe quindi configurarsi come un insieme di link ai pertinenti sportelli unici o ai relativi strumenti digitali; ciò sarebbe utile considerando che in diversi Stati membri esistono più sportelli unici.*

*Per quanto riguarda l'estensione delle misure proposte alle "tower company", la Commissione precisa, in primo luogo, che essa non può in alcun caso essere interpretata come implicante una presunta "fissazione imperativa del prezzo" ai sensi dell'articolo 3 della proposta: quest'ultimo prevede soltanto criteri da utilizzare per impedire la fissazione di prezzi per la concessione dell'accesso all'infrastruttura fisica esistente che determinerebbero condizioni inique e irragionevoli. In secondo luogo, le tower company facenti capo a un'impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica rientrano già nell'ambito di applicazione dell'attuale direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga. In terzo luogo, sempre più spesso le tower company indipendenti dispongono in proprietà di infrastrutture fisiche essenziali per la diffusione del 5G. La loro posizione nell'UE continua a rafforzarsi. È probabile che, in futuro, le tower company indipendenti diventino attori ancora più centrali nella diffusione delle reti 5G, sia come proprietarie di importanti infrastrutture fisiche che possono ospitare elementi della rete 5G sia come operatori di infrastrutture fisiche correlate al 5G. Includendo le tower company indipendenti nel suo ambito di applicazione, la proposta intende garantire la disponibilità di tali infrastrutture a prezzi equi e ragionevoli. Nel contempo tali imprese potrebbero fare affidamento sulla proposta di normativa sull'infrastruttura Gigabit per*

---

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc\\_id=75185](https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185)

*richiedere l'accesso all'infrastruttura fisica (compresa quella di proprietà di enti pubblici) e coordinare le opere di genio civile, nonché per beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate. Tutto ciò andrà probabilmente a vantaggio dell'introduzione del 5G.*

*La valutazione della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga ha dimostrato che un sistema di monitoraggio della sua attuazione avrebbe potuto aumentarne ulteriormente l'efficacia. La proposta di normativa sull'infrastruttura Gigabit comprende pertanto un sistema di monitoraggio e informazione. Come ora previsto, gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, attraverso il comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 118 della direttiva (UE) 2018/1972, dovranno definire indicatori per monitorare adeguatamente l'applicazione del regolamento e il meccanismo per garantire la raccolta periodica dei dati e la relativa comunicazione alla Commissione. La Commissione intende ridurre al minimo l'onere associato agli obblighi di monitoraggio e informazione.*

-----